



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Modifiche al decreto ministeriale del 21 ottobre 2024 n. 1659 recante “*Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.*”

IL MINISTRO

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall’articolo 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 con specifico riguardo:

- all’articolo 20 (*Valutazione dei progetti di ricerca*): “1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione ((...)) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare ((...)). Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni”;
- all’articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:
 - a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte;
 - b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 21-bis;
 - c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
 - d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
 - e) predisporre rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n. 12;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali?*” convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 61 in forza del quale: “1. *Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all'articolo 1, comma 311, ha disposto che “*La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*”;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini, è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 (recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 1326 recante “*Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale*”;

VISTO il decreto ministeriale del 22 luglio 2022, n. 919 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale i vincitori dei programmi di ricerca del programma “*FIS – Fondo Italiano per la Scienza*”, in qualità di “*Principal Investigator*” (PI), ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta: i. in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010, nel caso di vincitori di progetti “*Starting Grant*”; ii. in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti “*Advanced Grant*”.

VISTO il decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116 recate “*Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”.

VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1659 recate “*Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;*

VISTA la delibera del Comitato nazionale di valutazione della ricerca n. 5/2024 (prot. n. 21150 del 18 novembre 2024);



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO di accogliere i suggerimenti del CNVR e di dover aggiornare il predetto decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1659, al fine di rendere le procedure a valere sul Fondo Italiano per la Scienza maggiormente competitive garantendo, parimenti, l'eccellenza dei progetti di ricerca selezionati, in particolar modo la salvaguardia dell'interesse pubblico al finanziamento di attività di ricerca fondamentale di alto profilo, in linea con i principi ispiratori dell'*European Research Council (ERC)*;

RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di rivedere le modalità di riparto del Fondo italiano per la scienza tra le linee di azione finanziate supportando, in particolare, i progetti di ricerca di altissimo livello qualitativo dei ricercatori *Starting Grants* (ricercatori che si trovano nella fase iniziale della loro carriera), confermando il sostegno ai ricercatori *Consolidator Grant* (ricercatori che hanno l'obiettivo di consolidare la propria indipendenza nella ricerca e sviluppare una carriera di successo) e ai ricercatori *Advanced Grant* quali leader della ricerca eccezionali ed affermati in grado di realizzare progetti innovativi e ad alto rischio così da aprire nuove direzioni nei propri campi di ricerca;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1659)

Il decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1659, art. 1, comma 1 è come di seguito modificato:

1. Le risorse annuali assegnate a valere sul Fondo Italiano per la Scienza sono ripartite come segue:

- a) per il 50% a favore della linea d'azione "*Starting Grant*";
- b) per il 20% a favore della linea d'azione "*Consolidator Grant*";
- c) per il 30% a favore della linea d'azione "*Advanced Grant*".

Il presente Decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini